

Inviato ad esaminare la soluzione proposta e visto che su queste basi si poteva tentare, in via di esperimento, la riassicurazione sollecitata, con nota 12 no. venne il 1. 1. 22 ho informato il Ministero dell'Industria chiedendo la opportuna autorizzazione nei riguardi della questione della garanzia.

Il Ministero con una lettera del 9 corrente ha dato la chiesta autorizzazione consigliando la stipulazione di un trattato a breve scadenza -

In seguito a ciò è stato studiato lo schema di trattato, limitandosi la durata a sei mesi, alle condizioni seguenti:

Effetto: 1° gennaio 1923

Scadenza: 30 giugno 1923 senza rinnovo

Commissioni: 12%

Interessura: Il 7% dei capitali e relativi premi ceduti in riassicurazione dalle Mutue Locali e loro Federazioni provinciali, mentre il rimanente 2% rimarrà a carico dell'Istituto Nazionale di Mutualità Agricola.